

**CONVENZIONE PER IL RILEVAMENTO DELLA DIOSSINA
NELLA REGIONE CAMPANIA
(LEGGE N. 268 24 SETTEMBRE 2003)**

TRA

L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT)

E

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA)

**CONVENZIONE PER IL RILEVAMENTO DELLA DIOSSINA NELLA REGIONE
CAMPANIA (LEGGE N. 268 24 SETTEMBRE 2003)**

TRA

L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) con sede legale in Roma, Via Vitaliano Brancati 48, (omissis), in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Avv. Giancarlo Viglione, (omissis), domiciliato per la carica presso la Sede dell'Agenzia

E

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Piemonte, di seguito denominata "ARPA", con sede e domicilio fiscale in Torino, via Pio VII, n. 9 Codice Fiscale e Partita IVA (omissis) agli effetti del presente atto rappresentata dall'Ing. Silvano Ravera in qualità di Direttore Generale (omissis)

PREMESSO CHE

- l'APAT, istituita ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e s.m.i., svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo;
- l'APAT, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 207 dell'8 agosto 2002 "Regolamento recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, a norma dell'art.8, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300", svolge le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, e in particolare le funzioni tecnico-scientifiche istituzionali concernenti la protezione dell'ambiente, come definite dall'art.01 del D.L. 4 dicembre 1993, n.496, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 gennaio 1994, n.61;
- l'APAT, ai sensi dell'art. 1 lettera b), del Decreto Legge 4 dicembre 1993 n.496 convertito nella Legge 21 gennaio 1994, n.61 già citato, svolge attività dirette a coordinare, promuovere e rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie tecnico-operative delle Agenzie regionali e delle province autonome per le attività di controllo e protezione ambientale;
- ai sensi dell'art.01 del citato D.L. 4 dicembre 1993, n.496, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 gennaio 1994, n.61 per attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente si intendono, tra le altre: la promozione nei confronti degli enti preposti della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio e sulle forme di tutela degli ecosistemi; la formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità nonché sulle metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento dell'ambiente marino e costiero; controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

- l'APAT, ai sensi dell'art. 2, comma 109, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, si configura come persona giuridica di diritto pubblico ed ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al controllo della Corte dei Conti;
- con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2007, registrato dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2007 l'Avv. Giancarlo Viglione è nominato Presidente dell'APAT;
- l'art. 2 comma 4 del Decreto legge 24/7/2003 n.192 convertito con modificazioni nella legge n. 268 del 24 settembre 2003 "interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania", attribuisce ad APAT il compito di potenziare le attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, nonché di avviare i primi interventi di messa in sicurezza di bonifica dei terreni inquinati;
- in attuazione di detta legge è stata sottoscritta in data 25 settembre 2003 una apposita Convenzione tra MATTM e APAT per interventi e attività specialistiche relative all'emergenza diossina nel territorio della Regione Campania, divenuta operativa nel gennaio 2004;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3586 del 24/4/2007 (G.U. n. 104 7/5/2007) è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Acerra anche in relazione alla contaminazione da diossine con la nomina dell'Apat quale soggetto attuatore;
- l'Apat ritiene di dover proseguire la propria attività facendo prioritariamente ricorso al sistema pubblico, in generale, ed al sistema agenziale, in particolare, così da ottenere un notevole risparmio economico e ottimizzazione della spesa, autorevolezza del risultato e contestuale rafforzamento della capacità analitica del sistema;
- tale soluzione può, tra l'altro, fornire un significativo contributo alle fasi di sviluppo e taratura della rete integrata per attività analitiche complesse, istituite nell'ambito del sistema agenziale;
- nel corso della riunione del 7 maggio 2008, il Consiglio Federale ha individuato la tariffa per analisi PCB- diossina simili e per diossina nella misura minima tra quelle applicate dalle singole agenzie e che risulta essere sensibilmente inferiore alle tariffe praticate ad Apat dai laboratori privati;
- l'Agenzia Regionale per la Protezione ambientale del Piemonte, di seguito denominata ARPA, si è dichiarata disponibile a partecipare all'azione di rilevamenti dei livelli delle diossine nella Regione Campania;
- l'ARPA, è Organo Tecnico della Regione, istituito e disciplinato con Legge Regionale del 13.04.1995, n. 60, successivamente modificata con Legge Regionale del 20.11.2002, n. 28 ;
- l'ARPA è preposta all'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall'art. 3 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività, nel rispetto dei principi di complementarietà ed integrazione del proprio concorso tecnico ai compiti istituzionali di direzione politica, di amministrazione e di gestione di competenza della Regione;
- tra i compiti istituzionali dell'ARPA è prevista la partecipazione a iniziative progettuali e gruppi di lavoro tematici della rete interagenziale APAT/ARPA/APPA;
- l'ARPA è soggetto particolarmente idoneo a garantire il corretto svolgimento delle attività, in quanto ha acquisito specifiche competenze di settore ;
- l'attività svolta nell'ambito della presente convenzione è da ritenersi fuori dal campo dell'applicazione dell'IVA, in quanto trattasi di attività istituzionale dell'ARPA.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1****(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente Articolo.

ART. 2**(Oggetto)**

Oggetto della convenzione è la partecipazione dell'ARPA alla campagna di monitoraggio per la verifica dei livelli di diossine, furani e PCB diossina simile nell'ambiente della Regione Campania, finalizzata anche alla determinazione per quanto possibile delle cause e delle potenziali sorgenti della contaminazione. Tali attività rientrano nell'ambito della Convenzione stipulata il 25/9/2003 con il MATTM in ottemperanza a quanto disposto dalla L. n. 268 del 24 settembre 2003 e saranno eseguite dal Sistema delle Agenzie Ambientali APAT/ARPA/APPA in raccordo con le analoghe attività condotte da altre strutture regionali.

Le suddette attività ed il costo massimo previsto per ciascuna Agenzia, desunto anche sulla base delle tariffe di cui al successivo art. 5, sono indicati nella tabella di massima, che si allega alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale.

ART. 3**(Modalità della prestazione)**

Per l'attuazione di quanto indicato nell'art. 2, ovvero la partecipazione dell'ARPA alla campagna di monitoraggio, le attività da espletare nell'ambito della suddetta convenzione sono:

- a) partecipazione alla predisposizione del "Piano di indagine" entro 15 giorni dalla sottoscrizione della stessa. Questo deve almeno contenere il piano di attività dettagliato con i relativi costi ed il cronoprogramma delle seguenti fasi: 1) piano di indagine, 2) definizione dei protocolli di campionamento e misura, 3) campionamento e misure da concludersi entro il 31/12/2008 4) elaborazione dei dati;
- b) partecipazione alle attività previste nel suddetto "Piano di indagine";
- c) partecipazione alle attività di QA/QC organizzate da APAT ;
- d) elaborazione dei dati ottenuti e predisposizione di una relazione tecnica rappresentativa delle attività effettuate nell'ambito della presente convenzione;
- e) partecipazione alla stesura del documento finale di presentazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

ART. 4**(Decorrenza e durata della Convenzione)**

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e terminerà entro nove mesi a decorrere dalla stessa.

ART. 5**(Costo delle prestazioni)**

Ai sensi di quanto stabilito in sede di riunione del Consiglio Federale del 7/05/08 i costi delle prestazioni che Apat corrisponderà all'ARPA per la partecipazione alle attività oggetto della presente Convenzione sono di seguito fissati.

- 1) Misure analitiche

. Analisi di PCB diossina simili:	215 euro (costo unitario)
. Analisi di diossine/furani:	790 euro (costo unitario)

- 2) Personale

I costi del personale sono quelli stabiliti nell'ambito dei progetti afferenti alla legge 93/01, mentre i costi analitici tengono conto che l'APAT fornirà alle ARPA/APPA partecipanti alle attività oggetto della presente convenzione le soluzioni di riferimento necessarie alle attività analitiche, nonché il materiale e le attrezzature per il campionamento.

. Dirigenti:	500 euro al giorno
. Tecnici:	200 euro al giorno

- 3) Missioni

I costi delle missioni sono quelli vigenti all'interno dell'ARPA.

ART. 6**(Importo)**

L'importo massimo che Apat corrisponderà all'ARPA per le prestazioni oggetto della presente convenzione è pari a € 138.360/00, (vedi tabella colonna T).

Tale importo è determinato dalla somma dei seguenti addendi:

- 1) Costi del personale (vedi tabella colonna P);
- 2) Costo totale per le misure nelle quantità minime stabilite in fase di offerta (vedi tabella, colonna M);
- 3) Altri costi, articolati in costi delle missioni e costi di eventuali misure aggiuntive, rispetto al numero minimo di cui al punto 2, che si dovessero rendere necessarie. Tali altri costi saranno riconosciuti nella misura massima del 20% dei costi complessivi relativi alle prime due voci (vedi tabella colonna A) e la loro entità sarà concordata in fase di attuazione del Piano di Indagine.

L'importo massimo così determinato è da ritenersi fuori dal campo dell'applicazione dell'IVA in quanto trattasi di attività istituzionale dell'ARPA e trova copertura sui fondi.....

ART. 7**(Modalità e termini di pagamento)**

L'importo complessivo dovuto per le prestazioni fornite dall'ARPA, che non potrà comunque essere superiore al valore massimo stabilito al precedente art. 6, sarà corrisposto dall'APAT con le seguenti modalità:

- un primo rateo, pari al 30% dell'importo massimo anzidetto, a completamento ed approvazione da parte del Responsabile APAT della Convenzione, della predisposizione del "Piano di indagine", punto a) art. 3;
- un secondo rateo, pari al 30% dell'importo massimo anzidetto, a completamento delle attività stabilite ai punti b), c) e d) di cui al precedente art.3 e previo benessere da parte del Responsabile APAT della Convenzione;
- il saldo a completamento di quanto previsto al punto e) – art.3 previo benessere da parte del predetto Responsabile APAT della Convenzione.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa nota di debito (in originale più 4 copie) che dovrà descrivere le attività svolte in coerenza con il Piano concordato col Responsabile di contratto APAT, nota intestata ad APAT - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA.

ART. 8**(Obblighi dell'ARPA)**

L'ARPA si impegna in esecuzione della presente convenzione:

- a) a svolgere le attività oggetto della Convenzione con la massima cura e diligenza;
- b) a fornire le prestazioni in giorni uomo e numero di analisi così come indicato nel Piano di Indagine ed in misura non inferiore a quanto indicato nella tabella allegata (vedi colonne M2 e M5) ;
- c) a mettere a disposizione della controparte i documenti relativi allo stato di avanzamento del servizio e tenere costantemente informata la controparte sulle attività effettuate, comunicandole al Responsabile APAT della Convenzione.

ART. 9**(Risoluzione della convenzione)**

La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte.

Ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile, la presente Convenzione previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Inoltre, la Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.

ART. 10**(Nomina dei responsabili della convenzione)**

Il Responsabile di Convenzione APAT è la Dr.ssa Maria Elisa Belli

L'ARPA provvederà alla comunicazione del responsabile della convenzione mediante lettera raccomandata A/R da inviare alla controparte, entro giorni quindici dalla stipula della convenzione.

In caso di una eventuale modifica dei responsabili di convenzione, le parti provvederanno alla relativa comunicazione mediante lettera raccomandata A/R da inviare alla controparte, entro 15 giorni dalla designazione dei nuovi responsabili di convenzione.

ART. 11**(Riservatezza)**

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

E' fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

In ogni caso di cessazione degli effetti della Convenzione, le parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Le parti si impegnano altresì a far rispettare anche dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

ART. 12**(Vigilanza e approvazione Stato Avanzamento Lavori)**

La regolare esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione è sottoposta alla vigilanza del Responsabile di convenzione APAT.

A tal fine, l'ARPA presenterà, alle scadenze previste per la presentazione delle fatture, una relazione contenente lo Stato di Avanzamento dei Lavori.

A seguito dell'approvazione del S.A.L. da parte del Responsabile di convenzione APAT, l'ARPA potrà emettere la relativa fattura.

ART. 13**(Variazione delle attività previste)**

Qualora lo ritengano indispensabile le parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo fra le parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali delle prestazioni individuate, tempi o costi aggiuntivi.

ART. 14

(Proprietà dei risultati)

I risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, sono di proprietà dell' APAT. Tali risultati potranno essere utilizzati dall' ARPA previo assenso scritto dell' APAT. Quanto ad eventuali risultati e/o invenzioni brevettabili occasionalmente scaturiti nell' ambito della Convenzione, fermo restando il diritto morale dell' autore/inventore ad essere riconosciuto tale, come previsto dalla normativa vigente, spettano all' APAT i diritti al rilascio del brevetto e al relativo sfruttamento industriale, previa corresponsione di un corrispettivo aggiuntivo da definirsi con accordi successivi.

ART. 15

(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l' imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

ART. 16

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del codice civile.

ART. 17

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all' interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l' autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Stipulata il

APAT

ARPA ...

.....

.....

Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in particolare delle condizioni di cui agli Artt: 3 (Modalità della prestazione), 4 (Decorrenza e durata della convenzione), 5 (Costo delle prestazioni), 6 (Importo), 7 (Modalità e termini di pagamento), 8 (Obblighi dell' ARPA), 9 (Risoluzione della convenzione), 10 (Nomina dei responsabili della convenzione), 11 (Riservatezza), 12 (Vigilanza e approvazione Stato Avanzamento Lavori), 14 (Proprietà dei risultati), 16 (Norme applicabili), della presente convenzione, le cui clausole – rilette ed approvate – vengono dalle parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all' 1341 e 1342 del Codice Civile.

APAT

ARPA ...

.....

.....